

<b>ADEGUAMENTI DEGLI STATUTI DI ASD E SSD</b>	<b>Dal 1 luglio 2023</b> Asd e Ssd devono adeguare i propri statuti alle disposizioni di cui all'art. 7 e ss. del D.lgs. 36/2021. <u>Attualmente non è previsto un termine per adeguare gli statuti</u> ; ove lo schema di correttivo sia approvato, occorrerà adeguarsi entro il 31.12.2023.
<b>QUALIFICA DI ENTE SPORTIVO DILETTANTISTICO</b>	<b>Dal 1 luglio 2023</b> possono assumere la qualifica associazioni (riconosciute e non riconosciute), società (di capitali e cooperative) e <u>enti del Terzo settore</u> che esercitano, come attività d'interesse generale, anche l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (i.e. anche fondazioni Ets).
<b>ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA</b>	<b>Dal 1 luglio 2023</b> gli enti sportivi dilettantistici sono tenuti a svolgere, <u>in via stabile e principale</u> , l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica. Gli enti potranno svolgere anche attività diverse, secondo criteri e limiti fissati da un decreto di prossima attuazione.
<b>RENDICONTAZIONE</b>	Il decreto 36/2021, nella sua formulazione attuale, <b>non</b> rinvia ad un decreto per l'approvazione di modelli di bilancio. Ove l'ente sportivo abbia anche la qualifica di ente del Terzo settore, valgono le previsioni di cui al DM 5 marzo 2020 n. 39.
<b>PRINCIPIO DI INCOMPATIBILITÀ</b>	<b>Dal 1 luglio 2023</b> fatto <b>divieto</b> agli amministratori di ASD/SSD di ricoprire <b>qualsiasi carica</b> in altre ASD/SSD nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
<b>LAVORATORE SPORTIVO</b>	<b>Dal 1 luglio 2023</b> qualificato come lavoratore sportivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Atleta;</li> <li>- Allenatore;</li> <li>- Istruttore;</li> <li>- Direttore tecnico e direttore sportivo;</li> <li>- Preparatore atletico;</li> <li>- Direttore di gara.</li> </ul> che esercitano l'attività verso corrispettivo, e <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei Regolamenti degli enti affilianti.</li> </ul> <u>Sono espressamente esclusi dalla qualifica di lavoratore sportivo i soggetti che svolgono mansioni di carattere amministrativo-gestionale.</u>

	Allo stato attuale non sono previste esclusioni espresse dal novero dei lavoratori, occorre attendere versione definitiva del correttivo per maggiori indicazioni.
<b>COLLABORAZIONE COORDINATIVA E CONTINUATIVA (CO.CO.CO.) NELLO SPORT DILETTANTISTICO</b>	<p><b>Dal 1 luglio 2023</b>, il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo si presume nella forma co.co.co. qualora ricorrano le seguenti condizioni:</p> <p>a) <u>Le prestazioni oggetto di contratto non superano le 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive);</u></p> <p>b) le prestazioni siano coordinate con i regolamenti delle FSN, DSA e Enti di Promozione Sportiva.</p> <p><u>Lo schema di correttivo, ove approvato, modifica (da 18 a 24) la soglia oraria settimanale.</u></p>
<b>TRATTAMENTO FISCALE DEI LAVORATORI SPORTIVI</b>	<p><b>Dal 1 luglio 2023</b> per i compensi sportivi nell'area del dilettantismo trovano applicazione le nuove soglie di esenzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fino a <b>5.000 euro annui</b>: esenzione ai fini IRPEF e INPS;</li> <li>- da <b>5.001 a 15.000 euro annui</b>: si versano solo i contributi;</li> <li>- <b>oltre 15.000 euro annui</b>: per la parte eccedente, si pagano sia i contributi INPS che IRPEF, con le aliquote ordinarie e relative addizionali.</li> </ul> <p>NB. Per il 2023, si conferma la soglia di esenzione fiscale "complessiva" pari a <u>15mila euro annui</u> per i compensi sportivi. Nel calcolo del plafond si considerano anche i compensi sportivi erogati dal 1 gennaio al 30 giugno assoggettati all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR (decreto Milleproroghe).</p>
<b>ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL)</b>	<p><b>Dal 1 luglio 2023</b> previsto l'obbligo ai fini INAIL per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavoratori sportivi subordinati;</li> <li>- co.co.co. sportivi (art. 5, commi 2 e 3 Dlgs 38/2000).</li> </ul> <p>Attualmente il decreto 36/2021 non prevede alcuna soglia di esenzione.</p>
<b>PUBBLICI DIPENDENTI</b>	<p><b>Dal 1 luglio 2023</b> i pubblici dipendenti possono svolgere, fuori dall'orario di lavoro, un'attività che rientra nell'ambito del lavoro sportivo. In caso di prestazione volontaristica prevista la sola comunicazione all'Amministrazione di appartenenza; nel caso di prestazione verso corrispettivo dovrà essere rilasciata autorizzazione dall'Amministrazione di appartenenza.</p> <p><u>Lo schema di correttivo, ove approvato, introduce un meccanismo di silenzio assenso: decorsi 30 giorni dalla domanda, in assenza di rilascio o rigetto espresso, l'autorizzazione si intende accolta.</u></p>
<b>TASSAZIONE PREMI SPORTIVI</b>	<p><b>Dal 1 luglio 2023</b>, per i premi sportivi versati a tesserati, in qualità di atleti e tecnici, si applicherà una ritenuta a titolo d'imposta del 20%. Quanto ricevuto come premio</p>

	<p>non si cumulano con gli altri redditi, come previsto ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) TUIR (che sarà abrogato dal 1° luglio 2023).</p>
<p><b>OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO</b></p>	<p><b>Dal 1 luglio 2023</b> entra in vigore l'obbligo per Asd e ssd di comunicare i rapporti di lavoro sportivo tramite il Registro nazionale attività sportive dilettantistiche diretta al Centro dell'Impiego, INPS e INAIL (modello Unilav). Stando alla formulazione attuale non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi fino a 5mila euro (non imponibili ai fini fiscali e previdenziali).</p> <p><u>Mancano le specifiche tecniche per adempiere in via telematica. Si attendono chiarimenti in sede di correttivo.</u></p>
<p><b>EMISSIONE DEL CEDOLINO PAGA E TENUTO LIBRO UNICO LAVORO (LUL)</b></p>	<p><b>Dal 1 luglio 2023</b>, per le co.co.co. sportive l'obbligo di tenuta del LUL è adempiuto in via telematica mediante apposita sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per i compensi non superiori a 15mila euro annui non vi è obbligo all'emissione del cedolino paga.</p> <p><u>Mancano le specifiche tecniche per adempiere in via telematica. Si attendono chiarimenti in sede di correttivo.</u></p>
<p><b>VOLONTARI SPORTIVI</b></p>	<p><b>Dal 1 luglio 2023</b>, si qualificano volontari coloro che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.</p> <p>Per la qualifica di volontario è previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>il soggetto non può percepire alcun corrispettivo/indennità per la prestazione svolta;</u></li> <li>- <u>le prestazioni del volontario sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, o comunque retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva;</u></li> <li>- <u>obbligo dell'Asd/ssd di assicurare i volontari per la RC verso i terzi;</u></li> <li>- <u>rimborso delle sole spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute per prestazioni effettuate fuori dal comune di residenza;</u></li> </ul> <p><u>Non è ad oggi previsto un limite massimo di rimborso, né la possibilità di attestare la spesa mediante autocertificazione.</u></p> <p><u>Lo schema di correttivo, ove approvato, prevede la possibilità di corrispondere rimborsi forfettari autocertificati per un importo massimo di 150 euro mensili.</u></p>